

PROPOSTA DI REVISIONE IN FORMATO GRAFICO COMPARATIVO

Proposta Sindacale all'aggiornamento del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217

Art. 126

| Proposta di modifica | Proposta Sindacale alla modifica |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici</i></p> <p>1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici:</p> <ul style="list-style-type: none">a) ruolo dei direttivi medici;b) ruolo dei dirigenti medici. <p>2. Il ruolo dei direttivi medici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) vice direttore medico;b) direttore medico;c) direttore vicedirigente medico. <p>3. Il ruolo dei dirigenti medici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dirigente aggiunto medico;b) primo dirigente medico;c) dirigente superiore medico. <p>4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigenti superiori medici, primi dirigenti medici, dirigenti aggiunti medici e direttivi medici.</p> | <p><i>Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici</i></p> <p>1. È istituito il Ruolo dei Medici del Corpo Nazionale così suddiviso:</p> <ul style="list-style-type: none">a) ruolo dei direttivi medici in prova;b) ruolo dei dirigenti medici. <p>2. Il ruolo dei direttivi medici è composto come di seguito con la seguente denominazione denominazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) direttore medico in prova; <p>3. Il ruolo dei dirigenti medici è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) primo dirigente medico;c) dirigente superiore medico. <p>4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigenti superiori medici, primi dirigenti medici e direttivi medici.</p> |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.</p> | <p>5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.</p> |
| <p>Art. 127</p> | |
| <p>Proposta di modifica</p> | <p>Proposta Sindacale alla modifica</p> |
| <p>Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici</p> <p>1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici di cui all'articolo 178, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.</p> <p>2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) provvede all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale e alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici;</p> <p>b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale, inclusa la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio;</p> | <p>Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici</p> <p>1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici di cui all'articolo 126, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.</p> <p>2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale e alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici;</p> <p>b) definisce e coordina l'attività di assistenza sanitaria nell'ambito della medicina preventiva e tutela del personale di tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, inclusa la gestione del</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>c) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge attività di medico nel settore della medicina del lavoro e, dopo aver esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta, altresì, le attività di sorveglianza e vigilanza ai sensi dell'articolo 13, commi 1-bis e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;</p> <p>d) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge le funzioni di medico competente, dopo aver esercitato per almeno quattro anni le attività di medico nel settore della medicina del lavoro;</p> | <p>libretto individuale sanitario e di rischio. (non è possibile parlare di assistenza sanitaria in quanto essa è garantita come per tutti i cittadini dal medico di medicina generale)</p> <p>c) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge attività di medico nel settore della medicina del lavoro e, dopo aver esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta, altresì, le attività di sorveglianza e vigilanza ai sensi dell'articolo 13, commi 1-bis e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;</p> <p>d) nell'ambito di tutte le strutture dipendenti dal Ministero dell'Interno svolge l'incarico di Medico Competente espletando l'attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti ex art 41 D.lgs 81/08, previa la frequenza e la partecipazione ad apposito percorso formativo ex art. 38 c. 2 dlgs 81/08 e Decreto interministeriale 15 novembre 2010 “Master abilitante per le funzioni del medico competente”, da espletarsi nella sede più vicina a quella di servizio e l'acquisizione dei titoli e requisiti per la successiva iscrizione all'albo nazionale dei Medici Competenti tenuto presso il Ministero della Salute ex D.M. 4 marzo 2009.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(commento: ai fini di tale previsione è necessario apportare modifica come in allegato effettuato al decreto interministeriale 15 novembre 2010. È impensabile di affidare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori a medici che non abbiano affrontato un apposito percorso formativo, questo ai fini della tutela dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei medici stessi. Inoltre tale abilitazione universitaria consente di partecipare all'esame da medico autorizzato come da lettera successiva).

d-bis) i Medici Competenti di cui alla lettera d) partecipano all'esame di abilitazione tenuto annualmente presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini dell'**iscrizione** nell'elenco nazionale dei "Medici Autorizzati" alla radioprotezione sanitaria. Ai fini dell'acquisizione del titolo di partecipazione al suddetto esame di abilitazione gli stessi frequentano percorso formativo in accordo con quanto sancito ex art. 38 c. 2 D.lgs 101/2020 e l'attuativo Decreto interministeriale 4 maggio 2022 art. 1 c.1 ed art. 8 c. 1 l. c

e) provvede all'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti all'abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, negli eliporti e nelle elisuperfici, nonché alla verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale che è già in possesso dell'abilitazione stessa;

f) rilascia certificazioni di idoneità psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;

g) provvede all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale del Corpo nazionale e partecipa, con voto deliberativo, alle commissioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e di cui agli articoli 193, 194 e 198 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative al personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale;

h) fa parte delle commissioni mediche sanitarie di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con

e) Nessuna proposta

f) rilascia certificazioni di idoneità psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e degli uffici medico-legali del SSN.

g) **Nessuna proposta**

h) **Nessuna proposta**

modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;

i) svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame;

l) sovrintende all'attività, svolta in sede locale, finalizzata alla preparazione del personale in materia di primo soccorso sanitario;

m) fa parte delle commissioni mediche ospedaliere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

n) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande al personale del Corpo nazionale, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti;

o) partecipa allo sviluppo e all'aggiornamento del settore sanitario del Corpo nazionale, anche attraverso forme di collaborazione con le strutture sanitarie della Polizia di Stato, delle Forze armate e con le altre amministrazioni o enti competenti;

i) Nessuna proposta

l) Nessuna proposta

m) Nessuna proposta

n) Nessuna proposta

o) Nessuna proposta

p) fa parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di cui all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

3. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi medici esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative

p) **Nessuna proposta**

q) è corrisposto, per la partecipazione alle sedute delle commissioni di cui ai commi g, h, i, m, un gettone giornaliero di presenza. L'ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Capo Dipartimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

r) su decreto del Direttore Centrale della Direzione Centrale Salute nei contenziosi riguardanti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è nominato CTP nell'ambito delle proprie competenze. È riconosciuta una indennità per tale nomina da determinarsi con decreto del Capo Dipartimento.

3. Il personale appartenente al ruolo dei dirigenti medici esercita le funzioni di cui al comma 2, in qualità di responsabile dell'ufficio cui è assegnato; svolge funzioni di direzione di unità organizzative ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica

nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività del settore sanitario, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; negli uffici cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti medici, il vice direttore medico, il direttore medico e il direttore vicedirigente medico partecipano all'attività del dirigente sanitario e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

4. I dirigenti medici sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B, allegata al presente decreto; nell'espletamento di tali

professionalità posseduta, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività del settore sanitario, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge la mansione di Capo dell'Ufficio Sanitario Regionale nelle direzioni regionali, alle dirette dipendenze del direttore regionale, e Responsabile/Capo dell'Ufficio Sanitario provinciale nei comandi provinciali. Il Dirigente Medico, Capo dell'Ufficio Sanitario Regionale, coordina e sovrintende l'attività dei medici assegnati alla specifica regione (comandi e direzioni).

4. Nessuna proposta

incarichi di funzione dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del settore di competenza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere sanitario.

5. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale e nei procedimenti medicolegali nei quali è coinvolto, quale controparte, lo stesso Corpo.

5. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale e nei procedimenti medico-

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>6. Il personale appartenente al ruolo dei medici dei direttivi e dei dirigenti medici riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1, lettera c).</p> | <p>legali nei quali è coinvolto, quale controparte, lo stesso Corpo.</p> <p>6 Il personale appartenente al ruolo dei medici riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1, lettera c).</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Art. 128

| Proposta di modifica | Proposta Sindacale alla modifica |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Accesso al ruolo dei direttivi medici</p> <p>1. L'accesso alla qualifica di vice direttore medico avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, che può essere indetto anche in ambito territoriale, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) godimento dei diritti politici;</p> <p>b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;</p> <p>c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al</p> | <p>Accesso al ruolo dei direttivi medici</p> <p>1. L'accesso alla qualifica di direttore medico avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, che può essere indetto anche in ambito territoriale, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) godimento dei diritti politici;</p> <p>b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;</p> <p>c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al</p> |

servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in medicina e chirurgia conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

e) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo;

servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in medicina e chirurgia conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

e) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo;

f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso;

g) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età.

E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, **sia iscritto negli appositi elenchi da almeno**

f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso;

g) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età.

E' ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, **sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre**

tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vicedirettore amministrativo-contabili. E', altresì, prevista la riserva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell'ambito del Corpo nazionale, che opera nella misura del 10 per cento dei posti. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi

anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di Direttore Medico in Prova. E', altresì, prevista la riserva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell'ambito del Corpo nazionale, che opera nella misura del 10 per cento dei posti. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.</p> <p>5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.</p> | <p>restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.</p> <p>5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Art. 129

| Proposta di modifica | Proposta Sindacale alla modifica |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Corso di formazione e tirocinio per vice direttore medico</p> <p>1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 180 sono nominati vice direttori medici in prova. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi, di cui parte di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi e parte di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.</p> | <p>Corso di formazione e tirocinio per direttore medico</p> <p>1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 128 sono nominati direttori medici in prova. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi, di cui parte di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi e parte di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.</p> |

2. Al termine del corso di formazione, i vice direttori medici in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori medici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

3. I vice direttori medici in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi medici con la qualifica di **direttore medico** secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di

2. Al termine del corso di formazione, i direttori medici in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I direttori medici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.

3. I direttori medici in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono promossi nel ruolo dei dirigenti medici con la qualifica di primo dirigente medico secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di

prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti **la durata**, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

6. I vice direttori medici sono assegnati ai servizi di istituto presso le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, permanendo nella sede di prima assegnazione **per un periodo non inferiore a due anni**, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 187.

7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale

prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti **la durata**, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

6. I primi dirigenti medici sono assegnati ai servizi di istituto presso le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed i comandi provinciali. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 187.

7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale

è assegnato il trattamento economico più favorevole.

è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 130

Proposta di modifica

Proposta Sindacale alla modifica

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 181 i direttori medici in prova che:

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 181 i direttori medici in prova che:

a) non superino gli esami del corso;

a) non superino gli esami del corso;

b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;

b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;

c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;

c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;

d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 181, comma 2;

d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 181, comma 2;

e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;

e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;

siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per un numero di giorni di assenza parametrati alla durata del corso di formazione, di cui all'articolo, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);

siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per un numero di giorni di assenza parametrati alla durata del corso di formazione, di cui all'articolo, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);

f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il

f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il

corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. La durata dei giorni di assenza di cui alla presente lettera è parametrata alla durata del corso di formazione, di cui all'articolo

g) sono stati assenti dal corso e dal tirocinio nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. In tal caso i vice direttori medici in prova conservano l'intera retribuzione fondamentale e gli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali e sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, i medesimi prestano servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità.

corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. La durata dei giorni di assenza di cui alla presente lettera è parametrata alla durata del corso di formazione, di cui all'articolo

g) sono stati assenti dal corso e dal tirocinio nel periodo di astensione obbligatoria per maternità. In tal caso i direttori medici in prova conservano l'intera retribuzione fondamentale e gli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali e sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, i medesimi prestano servizio presso il comando di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i direttori medici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.</p> <p>3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.</p> <p>4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.</p> | <p>2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i direttori medici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.</p> <p>3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.</p> <p>4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Art. 131

| Proposta di modifica | Proposta Sindacale alla modifica |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente medico</p> <p>1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente medico si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore medico che abbia maturato due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.</p> | <p align="center">abolito</p> |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>2. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 203, la promozione di cui al comma 1 è subordinata anche alla frequentazione di corsi di formazione, che saranno stabiliti con decreto del Capo Dipartimento.</p> | |
| <p>Art. 132</p> | |
| <p>Proposta di modifica</p> | <p>Proposta Sindacale alla modifica</p> |
| <p>Accesso al ruolo dei dirigenti medici</p> <p>1. L'accesso alla qualifica di dirigente aggiunto medico avviene, a domanda, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione, con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti medici che, alla predetta data, abbiano maturato complessivamente tre anni di effettivo servizio nel ruolo di provenienza e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.</p> <p>2. La nomina a dirigente aggiunto medico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di</p> | <p>abolito</p> |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.</p> <p>3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere organizzativo e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.</p> <p>4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate la durata, le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.</p> | |
| Art. 133 | |
| Proposta di modifica | Proposta Sindacale alla modifica |
| <p>Promozione alla qualifica di primo dirigente medico</p> <p>1. La promozione alla qualifica di primo dirigente medico si consegue, a domanda, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione, con esame finale, dal quale sono esonerati i dirigenti aggiunti medici.</p> | abolito |

2, Allo scrutinio sono ammessi i dirigenti aggiunti medici che hanno maturato due anni di anzianità nella qualifica e i direttori vicedirigenti che, alla data del 31 dicembre, abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto complessivamente almeno cinque anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici e deve aver conseguito una valutazione non inferiore a ottanta nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'art. 202.

2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche e sono conferite secondo l'ordine della graduatoria formata in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione.

3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate la durata, le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio indicato al comma 2.</p> | |
| <p>Art. 134</p> | |
| <p>Proposta di modifica</p> | <p>Proposta Sindacale alla modifica</p> |
| <p>Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico</p> <p>1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, a domanda, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso, a domanda, il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, nonché abbia conseguito una valutazione non inferiore a 80 nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'articolo 202.</p> <p>2. Al dirigente medico che abbia svolto, in tale qualifica e in quella di dirigente aggiunto medico, nonché durante la permanenza nel</p> | <p>NESSUNA PROPOSTA</p> |

ruolo dei direttivi medici, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno presso le strutture territoriali o centrali del Corpo nazionale o presso le Scuole Centrali Antincendi.

Art. xxx (numero da definire)

Formazione specialistica dei direttivi e dei dirigenti medici

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

- 1) Per le esigenze di formazione specialistica dei medici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 s.m.i. è stabilita, d'intesa con l'Amministrazione, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento nelle branche di interesse per il Corpo nazionale afferenti prioritariamente alle specialità di: Igiene e Medicina Preventiva, Medicina del Lavoro, Medicina Legale, Medicina dello sport e dell'esercizio fisico.
- 2) L'attivazione dei posti di cui al comma precedente avverrà per intese dirette con la scuola di specializzazione viciniora alla sede ove presta servizio il medico del Corpo Nazionale interessato alla formazione specialistica.

(per poter garantire la formazione specialistica ai medici del corpo nazionale occorre modificare, come di seguito effettuato il d.lsg. 17 agosto 1999 n. 368, al pari di quanto effettuato per la PS)

Modifiche al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368

Vigente

Aggiornato alla proposta sindacale

Art. 35 comma 3

Art. 35 comma 3

Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, è stabilita, *((d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze di sanità e formazione specialistica della Polizia di Stato e, qualora non coperti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di sanità e formazione specialistica del Corpo della guardia di finanza))*, nonché d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2, sentito, per gli aspetti relativi alla sanità militare, il Ministero della difesa.

((Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli [articoli 757, comma 3, 758, 964 e 965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.](#)))

Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui al comma 1, è stabilita, *«d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze di sanità e formazione specialistica della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, qualora non coperti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di sanità e formazione specialistica del Corpo della guardia di finanza»*; nonché d'intesa con il Ministero degli affari esteri, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati è effettuata con il decreto di cui al comma 2, sentito, per gli aspetti relativi alla sanità militare, il Ministero della difesa.

«Per il personale della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo della guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 757, comma 3, 758, 964 e 965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»

Modifiche al Decreto Interministeriale 15 novembre 2010

Master abilitante per le funzioni del medico competente

| Vigente | Aggiornato alla proposta |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>1. I medici in possesso dei titoli di specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale che non possiedono il requisito di aver svolto le attività di medico competente per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo n.81, del 9 aprile 2008, ai fini dello svolgimento di tale attività devono seguire un percorso formativo universitario, articolato in attività di tipo professionalizzante e in attività didattica formale, frontale e a piccoli gruppi, strutturate in un corso di studio della durata di almeno un anno e costituito da un numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a 60, al termine del quale verrà rilasciato un diploma di master di II livello abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente, ai sensi dell'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 1</p> <p>1. I medici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco anche in sovrannumero e quelli in possesso dei titoli di specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale che non possiedono il requisito di aver svolto le attività di medico competente per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo n.81, del 9 aprile 2008, ai fini dello svolgimento di tale attività devono seguire un percorso formativo universitario, articolato in attività di tipo professionalizzante e in attività didattica formale, frontale e a piccoli gruppi, strutturate in un corso di studio della durata di almeno un anno e costituito da un numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) pari a 60, al termine del quale verrà rilasciato un diploma di master di II livello abilitante per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente, ai sensi</p> |

| | |
|--|---------------------------------------------------------------------|
| | dell'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008 |
|--|---------------------------------------------------------------------|

PROPOSTA DI TABELLA INDENNITÀ PERSONALE MEDICO

| DESCRIZIONE E COMPENSI | Compenso lordo annuo per ogni incarico | Compenso lordo mensile per ogni incarico | Compenso lordo per ogni giornata di sedute di visite in commissione | Compenso lordo per ogni giornata di visite domiciliari | Compenso lordo per ogni ora di docenza | Compenso lordo per ogni incarico |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Medico Competente | 7.200,00 € | 600,00 € | // | // | // | // |
| Membro presso CMO I e II istanza | // | // | 250,00 € | 350,00 € | // | // |
| Membro presso commissioni concorsi, stabilizzazione, riammissione in servizio | // | // | 250,00 € | // | // | // |
| Attività di docenza | // | // | // | // | 100,00 € | // |
| Attività di CTP per il CNVVF | // | // | // | // | // | 1.000,00 € |